

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE 2011/318/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo quadro tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d'America alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione interessata.
- (2) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, in data 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'AR ha negoziato un accordo quadro tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d'America alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d'America alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.

⁽¹⁾ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.